CAMERA DEI DEPUTATI N. 2722

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIDO

—

Norme in materia di macchine agricole trainate

Presentata il 20 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, dal 1° gennaio 1993 è venuta a mancare la possibilità di circolazione di una parte del parco veicolare specializzato nel settore agricolo.

Ci si riferisce alle macchine operatrici agricole trainate che, in base all'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere sottoposte ad accertamenti di idoneità; in particolare molte macchine agricole trainate, escluse quelle indicate dall'articolo 292 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non hanno potuto operare liberamente in ambiti territoriali adeguati in quanto impediti nella circolazione sulle strade e quindi private della possibilità di essere impiegate su fondi agricoli non contigui.

Ne è derivato un danno notevole in quanto l'operatività di tali mezzi viene ad essere ridotta ad una ristretta area di utilizzo.

Con la presente proposta di legge si intende, nel rispetto dei requisiti richiesti, recuperare il parco macchine esistente mediante una procedura veloce ed efficace che rispetta le norme di sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto concerne i rimorchi trainati di massa superiore a 1500 chilogrammi, si concede, con la presente proposta di legge, una proroga fino al 1° gennaio 1993 di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le macchine agricole trainate di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 57 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, escluse quelle di cui all'articolo 292 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sprovviste di omologazione ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti, e acquistate prima del 1° gennaio 1993, sono sottoposte a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione civile competente per territorio.

2. Per ottenere l'ammissione alla visita e alla prova di cui comma 1 i possessori di rimorchi agricoli e di macchine agricole operatrici trainate devono presentare una domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o la dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice all'atto della vendita indicanti le caratteristiche tecniche costruttive e di idoneità alla circolazione stradale di suddette macchine agricole trainate.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2722
Lire 500